Ordinanza della Corte

del 14 novembre 1963

Lingua processuale : il francese

Nella causa promossa dal

Sig. Claude Lassalle,

dipendente del Parlamento Europeo,

ricorrente,

contro

il Parlamento Europeo

convenuto,

Vista l'istanza di intervento proposta dal

Comitato del personale del Parlamento Europeo,

rappresentato dal suo Ufficio di presidenza
con l'avvocato Ernest Arendt, del Foro di Lussemburgo,

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso lo stesso avvocato, rue W. Goergen 6,

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso del 28 febbraio 1963, il sig. Claude Lassalle, dipendente del Parlamento Europeo, ha chiesto alla Corte l'annullamento dell'avviso di posto vacante n. 44 presso la Direzione generale della documentazione e dell'informazione parlamentare, in data 1º febbraio 1963.

Con istanza del 21 giugno 1963, il Comitato del personale del Parlamento Europeo ha chiesto di essere ammesso ad intervenire in causa a sostegno delle ragioni del ricorrente.

L'interveniente assume di avere le capacità di stare in giudizio per tutelare gli interessi dei suoi rappresentati e di avere un interesse legittimo alla risoluzione della controversia principale a causa dell'influenza che tale risoluzione potrà avere sulla carriera dei dipendenti che esso rappresenta.

Il ricorrente ha concluso in conformità all'assunto dell'interveniente.

Il convenuto eccepisce l'inammissibilità dell'intervento, soprattutto per il fatto che, perché l'intervento sia ammissibile, l'interveniente deve avere la capacità di proporre ricorso, mentre il Comitato del personale non ha tale capacità, non essendo una persona giuridica.

IN DIRITTO

L'interveniente assume, a sostegno della sua domanda, che gli articoli 37 C.E.E. e 36 C.E.E.A. dello Statuto della Corte, nei quali è usato il termine generico « persona », attribuiscono il diritto d'intervenire a qualsiasi nucleo organizzato d'interessi legittimi.

La Corte rileva che non vi è alcun motivo di ritenere che gli autori del Trattato C.EE. e C.E.E.A. abbiano voluto estendere tale diritto fino a rendere ammissibile l'intervento di entità che non possiedono la personalità giuridica, né gli elementi che ne costituiscono il fondamento. Fra questi elementi vanno in ispecie annoverati l'autonomia e la responsabilità, sia pure entro un ambito limitato. Sotto questo aspetto, è opportuno prendere in esame la disposizione relativa al Comitato del personale, cioè l'articolo 9 dello Statuto del personale.

Tutte le volte che detto Comitato esercita le sue normali attribuzioni — contemplate nel citato articolo, terzo paragrafo,

commi 1-3, da applicarsi nella fattispecie — le sue manifestazioni di volontà sono destinate a produrre effetti unicamente all'interno dell'Istituzione. Dette attribuzioni hanno infatti carattere accessorio, rispetto all'attività di quest'ultima.

Ne consegue che il Comitato del personale, qualora eserciti le funzioni di cui all'articolo 9, n. 3, commi 1-3, dello Statuto del personale, ha natura di organo interno della rispettiva Istituzione e come tale non ha la capacità di stare in giudizio.

L'istanza di intervento va quindi dichiarata inammissibile.

Per questi motivi

Letti gli atti di causa,

Sentita la relazione del giudice relatore,

Sentite le deduzioni orali delle parti,

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

Visti gli articoli 173 del Trattato C.E.E. e 142 del Trattato C.E.E.A.,

Visti gli articoli 37 C.E.E. e 38 C.E.E.A. dei Protocolli sullo Statuto della Corte di Giustizia,

Visto lo Statuto del personale,

Visti gli articoli 69, 70 e 93 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

LA CORTE

composta dai Signori :

A. M. DONNER, Presidente,

Ch. L. HAMMES e A. TRABUCCHI *(relatore), presidenti di Sezione* L. DELVAUX, R. ROSSI, R. LECOURT e W. STRAUSS, *giudici,*

Avvocato generale : M. LAGRANGE,

Cancelliere : A. VAN HOUTTE.

cosi provvede :

1. L'istanza d'intervento è inammissibile.

2. Le spese del procedimento sono ripartite come segue :

a) **In conformità all'articolo 70 del Regolamento di procedura, rimangono a carico del convenuto le spese da esso incontrate.**

b) **Il ricorrente e l'interveniente, essendo rimasti soccombenti, sopporteranno ciascuno le proprie spese.**

Lussemburgo, 14 novembre 1963.

Il Cancelliere — *Il Presidente*

A. VAN HOUTTE — A. M. DONNER